

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2 del 25/11/2022

Il giorno 25/11/2022, alle ore 21,00 presso la sede sociale _via Democrito ,13/A si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "IDEA integrazione disabili e autonomia " per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 7 soci su un totale di n. 24 soci iscritti quindi non raggiunto il quorum di presenza si procede alla seconda convocazione per le ore 21,00 con n.19 soci su un totale di n.24 soci

Presiede l'Assemblea il sig. Giorgio Binacchi, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Raffaele Copia , nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Mantova, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in data 18 ottobre 2022 la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di migrazione nel Registro Unico. L'Associazione dovrà pertanto ottemperare alle richieste della Provincia entro il 17 dicembre 2022. Il Presidente, infine, specifica che le modifiche in oggetto possono essere deliberate con Assemblea ordinaria per riserva di legge (art. 101 del D.Lgs. 117/2017) essendo tali modifiche resesi necessarie a seguito di uno specifico provvedimento emanato dall'Ufficio Territoriale del Registro Unico.

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla Provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 19, voti contrari 0, astenuti 0 , di adottare il nuovo statuto..

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio Territoriale

- 9 DIC. 2022

Atto registrato il ... al N. ...

648

Serie ...

3

con esatti € ZERO

Pier Antonio Corradini

Firma su delega del Direttore Provinciale

P.A.

(ESENIE. EX ART. 82, D.Lgs. 117/2017)



STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

L'Associazione IDEA (Integrazione Disabilità E Autonomia) - ODV è costituita, come Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato, tra coloro che intendono aiutare volontariamente e gratuitamente le persone con difficoltà fisiche, psichiche, sensoriali e di inserimento e le loro famiglie, nell'ambito del territorio comprendente i comuni di: GONZAGA - MOGLIA - MOTTEGGIANA - PEGOGNAGA - SAN BENEDETTO PO - SUZZARA.

La sede è in Suzzara (MN) in via Democrito, 13

Art. 2 - NATURA

L'Associazione IDEA - ODV fonda la sua motivazione sui valori di solidarietà umana; è apartitica, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.

Art. 3 - FINALITA'

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- essere punto di riferimento e di incontro per le problematiche relative all'handicap e ad altre forme di disagio;
- essere di stimolo nei confronti degli Enti locali e delle Istituzioni operanti nel territorio;
- vigilare in merito alla corretta applicazione delle leggi nazionali e regionali;
- operare nell'ambito degli spazi riconosciuti delle leggi dello Stato e delle leggi della Regione Lombardia.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 4 - SOCI

È socio dell'Associazione IDEA l'iscritto che è disposto a dare la sua attività per i fini di cui al precedente articolo 3, o che non potendo espletare altro compito, condivide con continuità gli obiettivi dell'associazione aiutandola moralmente o finanziariamente.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 4bis – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto:

di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea; il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore; il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali.

Manfredi
Beni

Manfredi Beni

- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Presidente il quale dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

Ciascun socio ha il dovere:

- di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- di non arrecare danno all'Associazione;
- di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 4ter – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto



immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 5 - ATTIVITA'

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere a) e p) dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'Associazione IDEA ricercando la collaborazione degli Enti Locali e delle isti-

Proffeta G. Ben

*Valter Per
GAS*

tuzioni operanti sul territorio, adotta e sviluppa a tutti i livelli ogni utile iniziativa per i fini di cui all'art. 3 ed in particolare:

- a) svolge opera di sensibilizzazione e propaganda a favore dell'associazione;
- b) promuove iniziative atte a sensibilizzare ed informare le famiglie, l'opinione pubblica, gli enti locali sulla problematica delle persone svantaggiate;
- c) svolge attività di socializzazione a favore delle persone svantaggiate ricercando anche la collaborazione di associazioni culturali, ricreative e sportive operanti sul territorio;
- d) si interessa della creazione, del sostegno e del funzionamento di centri diurni, di cooperative di lavoro e di altre strutture tendenti al recupero delle persone in situazioni di disagio;
- e) svolge azione di sensibilizzazione al fine di rendere disponibili le famiglie all'accoglimento nel proprio ambito in maniera saltuaria o permanente di persone svantaggiate;
- f) utilizza i mezzi a disposizione per i fini generali dell'associazione e particolari di singole persone bisognose di aiuto immediato;
- g) organizza il servizio di volontariato in base a convenzioni con le ASL ed ogni altra istituzione locale, pubblica o privata, volta a favorire i soggetti svantaggiati e le rispettive famiglie;
- h) si interessa, anche direttamente, dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- i) intende collaborare con gli organi scolastici territoriali affinché questi garantiscano la migliore integrazione dei ragazzi portatori di handicap nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado.
- l) Collabora con enti locali per gestire manifestazioni culturali sul territorio per raccolta fondi al fine di realizzare progetti dell'associazione

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente



a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. //OPPURE// apposita delibera del Consiglio Direttivo Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 - STRUTTURA

L'Associazione IDEA è strutturata attraverso i seguenti organismi:

- a) Assemblea Generale
- b) Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

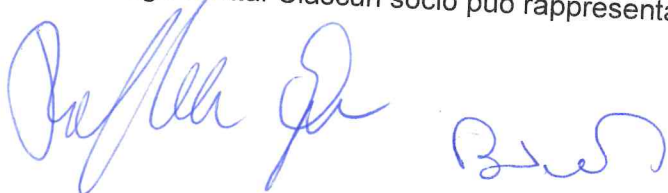
Art. 7 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri



tre soci.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

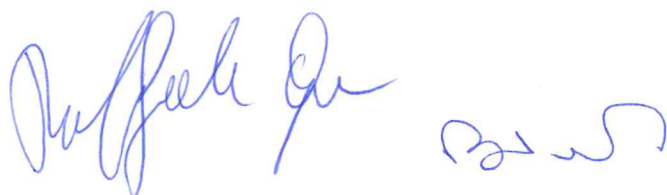
L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;



deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Le riunioni straordinarie vengono convocate dal Consiglio o quando ne facciano richiesta almeno cinque iscritti.

Le assemblee vengono convocate mediante comunicazione scritta da inviarsi al domicilio o via e-mail a ciascun socio almeno otto giorni prima dalle date fissate.

L'Assemblea generale chiamata a deliberare in merito alle modifiche dello statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli iscritti e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti. L'Assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea generale chiamata a deliberare sull'eventuale trasformazione, scissione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci

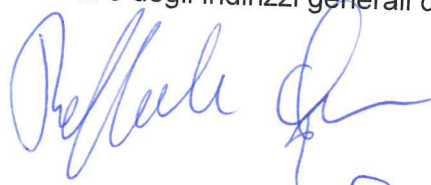
Di ogni Assemblea sarà redatto un verbale.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.




(

te e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri compreso il presidente eletti ogni due anni dall'Assemblea generale tra i soci.

Il Consiglio convoca e prepara i lavori dell'Assemblea generale e rende esecutive le delibere della stessa.

Il Consiglio cura l'attività dell'associazione stabilendo rapporti con gli enti locali, le istituzioni e le varie associazioni presenti sul territorio nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 5.

Fissa annualmente la quota associativa.

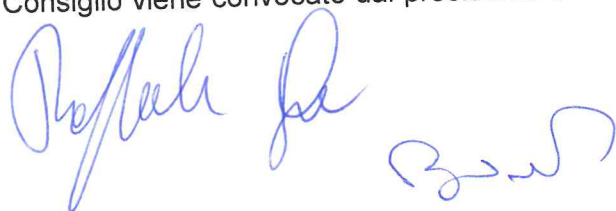
Il Consiglio svolge anche funzioni amministrative nominando al suo interno un segretario e un cassiere.

Il Consiglio può formare gruppi di lavoro specifici per aree di interesse chiedendo anche la collaborazione di soci non consiglieri.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio viene convocato dal presidente almeno una volta al mese, o da al-



meno due dei suoi membri quando se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione verrà redatto un verbale.

Art. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i soci.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 10 - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse, da sussidi da parte di enti pubblici o privati.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 10bis – BILANCIO

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E facoltà al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, di prevedere la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 10ter – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a. quote sociali
- b. contributi pubblici e privati
- c. donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento



del patrimonio

- d. rendite patrimoniali
- e. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- f. eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- g. eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
- h. proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- i. altre entrate espressamente previste dalla legge
- j. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.



Art. 12 - ALTRE DISPOSIZIONI

L'Assemblea generale dell'associazione può decidere di collegarsi ad altre associazioni con finalità simili alle proprie che operano sul territorio nazionale sempreché vengano garantite l'indipendenza decisionale e operativa.

Per ogni altro aspetto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi della Repubblica Italiana.

